

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 30/03/2011

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 60

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.**

SOMMARIO: *Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 1,6 per cento.*

Con circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 è stato comunicato che il decreto del 19 novembre 2010,

emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura dello 1,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2011.

L'ISTAT con nota del 17 gennaio 2011 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, tra il periodo gennaio 2009 – dicembre 2009 e il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 è risultata pari al 1,6 per cento.

Tale valore rappresenta l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2011.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l'anno 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2012, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l'aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l'anno 2011, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione del 1,6 per cento (euro 468,35 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l'anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 1,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 19 novembre 2010, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno 2012.

Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all'anno 2011 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E' stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 67 della legge n. 488 del 1999.

Si precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 1,6 per cento accertata dall'ISTAT per l'anno 2011.

Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 1,6 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T trasmesse in allegato alla circolare n. 167 del 30 dicembre 2010.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.